

**BANDO DI CONCORSO PER LE COLLABORAZIONI PART-TIME DEGLI STUDENTI NEI SERVIZI UNIVERSITARI  
ANNO ACCADEMICO 2013/2014**

**Art. 1  
Oggetto**

E' indetto, per l'anno accademico 2013/2014, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, il bando di concorso per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.  
Il numero di collaborazioni attivabili sarà definito dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre 2013.

**Art. 2  
Tipologia di attività**

I rapporti di collaborazione riguardano prevalentemente servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di biblioteca, laboratorio, amministrazione, archivio, fotocopie, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrative e devono configurarsi come aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.  
Il numero di ore previsto per ciascuna collaborazione è 150.

**Art. 3  
Caratteristiche del rapporto di collaborazione**

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, ed è disciplinata, per quanto non previsto nel presente bando, dall'art. 11 del Decreto Legislativo 68/2012 e dal Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.

Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà usufruire, per l'anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito.

A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part-time nello stesso anno accademico, compresi gli incarichi previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.

**Art. 4  
Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione delle collaborazioni tutti gli studenti dell'Università di Pisa regolarmente iscritti, alla data del 31 dicembre 2013, ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda:

- gli immatricolati ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2013/2014;
- gli studenti ultracinquantenni;
- gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo nell'anno accademico 2013/2014;
- gli iscritti ai corsi singoli;
- gli iscritti ai corsi singoli di transizione alla data del 31 dicembre 2013;
- gli iscritti per il conseguimento di una laurea successiva alla prima di pari livello a quello già posseduta.

**Art. 5  
Termine e modalità di presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata perentoriamente **entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2013**, esclusivamente on line, collegandosi all'area riservata del portale Alice ([www.studenti.unipi.it](http://www.studenti.unipi.it)), sezione "Collaborazione part-time retribuita".

**Art. 6  
Formazione della graduatoria**

Tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4, viene formulata la graduatoria degli idonei alle collaborazioni, sulla base dell'ordine decrescente dell'entità della riduzione della contribuzione per merito ottenuta nell'a.a. 2013/2014.

A parità di riduzione della contribuzione per merito prevalgono le condizioni di reddito valutate in funzione della riduzione ottenuta per condizione economica, così come prevista dal Regolamento sulla contribuzione universitaria per l'a.a. 2013/2014. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.

Ai fini della definizione della graduatoria, nel caso in cui la richiesta della riduzione tasse ("autocertificazione RID") venga presentata dopo il 31 dicembre 2013, sia la riduzione per merito che quella per condizione economica saranno valutate pari a zero.

La graduatoria è approvata entro il 31 gennaio 2014 con decreto rettorale e resa pubblica mediante il sito web dell'Università. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.

#### **Art. 7 Assegnazione delle collaborazioni**

Al momento della pubblicazione della graduatoria sarà reso noto il numero di collaborazioni attivate per ciascuna struttura dell'Ateneo e saranno indicate le modalità per la scelta delle strutture presso le quali si intende svolgere la collaborazione.

Tenuto conto della graduatoria di merito di cui all'art. 6, la Direzione Didattica e servizi agli studenti, sulla base delle preferenze espresse dai candidati, procede agli abbinamenti fra gli aventi titolo e le strutture richiedenti, pervenendo alla definizione delle assegnazioni delle collaborazioni medesime.

Gli studenti incaricati della collaborazione devono stipulare il contratto e svolgere l'attività entro il 30 aprile 2015.

L'attività deve iniziare entro una settimana dalla stipula del contratto.

#### **Art. 8 Compenso**

Il compenso orario delle collaborazioni è di € 7,75.

Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine della collaborazione o in due distinte rate.

#### **Art. 9 Risoluzione del contratto di collaborazione**

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:

- decadenza, rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede universitaria;
- irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale;
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
- accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati ai fini della richiesta della riduzione della contribuzione.

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Nel caso di accertamento di false o errate dichiarazioni, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto già ricevuto a titolo di compenso.